

## REGIONE LAZIO

### LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 23

**Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 10 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 9 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono apportate alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso.

Art. 2.

Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 27/1998

1. La lettera e) del comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituita dalla seguente:

«e) le funzioni amministrative di cui all'Art. 17, comma 2, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di piu' comuni;».

Art. 3.

Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 27/1998

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 27/1998, le parole da: «ed il controllo e la verifica» fino a: «decreto legislativo n. 22/1997,» sono sostituite dalle seguenti: «il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi compresa l'adozione delle ordinanze di cui all'Art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni,».

Art. 4.

Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 27/1998

1. All'Art. 6 della legge regionale n. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 e' abrogata;

b) dopo la lettera c) del comma 2 e' aggiunta la seguente:

«c-bis) le funzioni amministrative di cui all'Art. 17, comma 2, concernenti la bonifica dei siti contaminati ricadenti nel proprio

territorio.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali e' affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalita' del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

3-ter. Il provvedimento di cui al comma 3-bis e' rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l'esame conclusivo di un idoneo corso di formazione.

3-quater. I verbali redatti dai dipendenti di cui al comma 3-bis hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.».

#### Art. 5.

Sostituzione dell'Art. 17 della legge regionale n. 27/1998

1. L'Art. 17 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati).

- 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati si applicano le norme previste dal titolo V, della parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Le funzioni amministrative concernenti la convocazione delle conferenze di servizi e l'autorizzazione del piano di caratterizzazione di cui all'Art. 242, commi 3, 4 e 13 del decreto legislativo n. 152/2006, l'approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonche' l'approvazione del progetto di bonifica di cui all'allegato 4 alla parte IV del citato decreto, sono delegate ai comuni, con esclusione di quelle relative alla bonifica di siti compresi nel territorio di piu' comuni, riservate alla Regione.

3. Alle conferenze di servizi di cui al comma 2 partecipano, oltre alle amministrazioni previste dall'Art. 242, comma 13 del decreto legislativo n. 152/2006, anche la struttura regionale competente in materia di rifiuti, coadiuvata dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA).

4. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, tali interventi sono effettuati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati scelti attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).».

Art. 6.

Modifica all'Art. 40 della legge regionale n. 27/1998

1. Al comma 2 dell'Art. 40 della legge regionale n. 27/1998 e successive modifiche le parole: «di cui all'Art. 17, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'Art. 17, comma 4,».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 dicembre 2006

MARAZZO